



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Generale

AOODRPU Prot.n.12336

Bari, 24.4.2018

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.L.vo n.297/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. n.487/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.L.vo n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge n.107 del 13.7.2015;
VISTO Il D.P.R. n. 19 del 14.2.2016 riguardante le nuove classi di concorso;
VISTO il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.106 del 23.2.2016 con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado;
VISTO l'allegato 1 al precitato decreto recante il numero e la tipologia dei posti messi a concorso nella Regione Puglia;
VISTO il D.M. n.94 del 23/2/2016 riguardante le disposizioni relative alla valutazione dei titoli valutabili nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente;
VISTO il D.M. n. 95 del 23/2/2016 riguardante le prove ed i programmi di esame dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente;
VISTO Il D.M. n. 96 del 23.2.2016 riguardante i requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente;
VISTO Il D.M. n. 97 del 23.2.2016 riguardante la formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente;
VISTO in particolare l'art.9 del citato D.D.G. n.106/2016 che al comma 1 prevede che i candidati siano inseriti nella graduatoria di merito definitiva " nel limite massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10% ai sensi dell'art.400, comma 15, del Testo Unico come modificato dall'articolo 1, comma 113, lettera g, della Legge " ed al comma 3 stabilisce che " per le classi di concorso per le quali è disposta l'aggregazione territoriale delle procedure sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione";
VISTO il proprio decreto con il quale è stata costituita la Commissione Giudicatrice per la procedura concorsuale indetta con il già citato D.D.G. n.106/2016 relativa alla classe di concorso B012

- Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche - ed i successivi decreti di rettifica e di integrazione;
- VISTI gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione Giudicatrice su indicata;
- VISTA la graduatoria di merito compilata ai sensi dell'art.9, comma 1, del D.D.G. n.106/2016 dalla suddetta Commissione Giudicatrice per la procedura concorsuale relativa alla classe di concorso B012 - Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche -;
- VISTO il decreto prot.n.14623 del 12.9.2016 con il quale è stata approvata la graduatoria generale definitiva di merito relativa al concorso indetto con D.D.G. n.106 del 23.2.2016 relativa alla classe B012 - Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche - nonché i successivi decreto di rettifica e di integrazione;
- VISTO in particolare il decreto prot. n.2269 del 22.1.2018 con il quale la docente CONTICELLI Annalisa, nata il 15.9.1987 a Foggia, è stata inserita a pieno titolo nella graduatoria in questione a seguito della sentenza del TAR Lazio, sezione terza bis, n. 9400 del 16.5.2017 che ha accolto il ricorso prodotto dall'interessata avverso l'art.3 del bando di concorso D.D.G. n.106 del 23.12.2016 che prevedeva quale requisito di ammissione l'abilitazione specifica per la classe di concorso richiesta e, per l'effetto ha annullato il provvedimento di esclusione della ricorrente sul presupposto che la stessa è docente tecnico-pratico in possesso del titolo di studio valido ai fini dell'insegnamento tecnico-pratico negli istituti di istruzione secondaria per la classe di concorso in parola ai sensi della tabella "C" del D.M. n.39 del 30.1.1998 attualmente tabella "B" del D.P.R. n.19/2016;
- VISTA la nota del 5.2.2018 dell'avv. Matteo Iacovelli, in nome e per conto di alcuni docenti tecnico-pratici iscritti nelle graduatorie di istituto, terza fascia, delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Foggia per la classe di concorso B012, con la quale è stata fatta presente la problematica in ordine al possesso del titolo di studio della docente Conticelli Annalisa – **laurea in tecnico di laboratorio biomedico** – titolo che non è da considerarsi valido quale titolo di accesso al concorso indetto con D.D.G. n.106 del 23.2.2016 per la classe B012 in quanto non previsto dalla tabella "C" del D.M. n. 39 del 30.1.1998 attualmente tabella "B" del D.P.R. n.19/2016;
- VISTA la nota di questo Ufficio prot.n.6404 del 2.3.2018 con la quale è stata data notizia, ai sensi della legge n.241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, alla docente Conticelli dell'avvio del procedimento e, nel contempo, è stato richiesto alla stessa docente la documentazione riguardante il titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento per la classe B012 così come previsto dalla tabella "C" del D.M. n. 39 del 30.1.1998 attualmente tabella "B" del D.P.R. n.19/2016 ai fini dell'ammissione al concorso bandito con D.D.G. n.106 del 23.2.2016;
- VISTA la nota del 6.3.2018 dei rappresentanti legali della docente Conticelli Annalisa di riscontro alla suindicata nota di questo

Ufficio, con la quale è stato fatto presente che la laurea in tecnico di laboratorio biomedico è assorbente del diploma di istituto tecnico superiore in quanto diploma universitario ed in quanto tale deve essere considerato valido per l'ammissione alla procedura concorsuale indetta per la classe di concorso B012 con D.D.G. n.106 del 23.2.2016;

CONSTATATO

che la docente Conticelli Annalisa non ha prodotto alcuna documentazione utile a dimostrare il possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento della classe di concorso B012 così come previsto dalla tabella "C" del D.M. n. 39 del 30.1.1998 attualmente tabella "B" del D.P.R. n.19/2016;

RITENUTO

per le motivazioni sopra esposte, di dover procedere, in sede di autotutela, alla esclusione della docente Conticelli Annalisa dalla procedura concorsuale indetta con D.D.G. n.106 del 23.2.2016 dalla classe di concorso B012 con conseguente depennamento della stessa docente dalla graduatoria definitiva generale definitiva di merito approvata con decreto prot.n.14623 del 12.9.2016 e successivi decreto di rettifica e di integrazione;;

DECRETA

La docente CONTICELLI Annalisa, nata il 15.9.1987 a Foggia, è esclusa dalla procedura concorsuale indetta con D.D. G. n.106 del 23.2.2016 per la classe di concorso B012 - Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche - in quanto risulta priva di titolo di studio valido per l'insegnamento della stessa classe di concorso, titolo previsto dalla tabella "C" del D.M. n. 39 del 30.1.1998 attualmente tabella "B" del D.P.R. n.19/2016

Di conseguenza il nominativo della stessa docente inserita al posto n. 11 della graduatoria definitiva generale di merito riferita alla classe B012 - Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche - approvata con decreto prot. n.14623 del 12.9.2016 e successivi decreti di rettifica e di integrazione, è depennato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo elettronico di questo Ufficio Scolastico Regionale, sul sito web www.pugliausr.gov.it.

Di tale pubblicazione è data contemporanea comunicazione tramite la rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri